

**G**li unici interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis del Tuir, per i quali è possibile, a determinate condizioni, l'aumento al 110% della relativa detrazione sono quelli riguardanti le misure antisismiche nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (si veda il capitolo 1) e gli impianti solari fotovoltaici e i sistemi di accumulo.

Non è prevista alcuna agevolazione neanche per il bonus facciate, il bonus mobili e quello giardini.

### **Bonus giardini e bonus mobili**

Il Dl 34/2020 non ha aumentato al 110% la percentuale di detrazione del 50% e del 36%, rispettivamente, del bonus mobili e del bonus giardini, neanche come interventi cosiddetti «trainati».

### **Fotovoltaico e accumulo**

La detrazione del 50% (che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis del Tuir è elevata al 110% e la relativa ripartizione non è in 10 ma in 5 quote annuali di pari importo, per le

spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, a patto che l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno dei tre interventi «trainanti» o a un intervento antisismico (articolo 119, comma 5, Dl 34/2020), che beneficino del superbonus al 110 per cento.

### **Limiti di spesa**

Diversamente dagli altri lavori «trainati» dell'ecobonus, che mantengono il loro «tradizionale» limiti di spesa anche con la detrazione del 110%, da ripartire in 5 anni, il legislatore ha previsto un nuovo limite di spesa per l'installazione degli impianti fotovoltaici agevolati al 110%, che è pari a 48.000 euro e comunque di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico per singola unità immobiliare.

Si tratta, quindi, di un limite autonomo rispetto a quello «tradizionale» del 96.000 euro per unità immobiliare, che rimane intatto nel caso in cui, oltre all'intervento trainante e all'impianto fotovoltaico, si decida di realizzare uno o più degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir. In questo ultimo caso, tuttavia, va ricordato che lo stesso articolo 119, comma 5, del Dl 34/2020, prevede che il limite di spesa si riduca a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, se l'installazione avviene nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica ovvero di nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), Dpr 380/2001).

### **Sistema di accumulo**

La detrazione del 50% (dal 2021 del 36%) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis del Tuir è elevata al 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione del 110%, con un ulteriore limite di spesa di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo (articolo 119, comma 6, Dl 34/2020). Pertanto, i sistemi di accumulo sono agevolati al 110% solo se sono integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione del 110% (articolo 119, comma 6, Dl 34/2020), non se sono integrati con pannelli fotovoltaici che beneficiano di altre percentuali di detrazione (50%) o non beneficiano affatto di bonus fiscali. Il limite dei 48.000 euro, relativo ai sistemi di accumulo, non è ulteriore rispetto al limite di 48.000 euro per l'installazione degli impianti fotovoltaici agevolati al 110%, quindi, i due investimenti concorrono al raggiungimento dello stesso. Come già detto, invece, questo limite di 48.000 euro è autonomo rispetto a quello «tradizionale» dei 96.000 euro per unità immobiliare.

### **Fotovoltaico su singola unità**

L'esecuzione di almeno un intervento trainante sulle parti comuni condominiali consente di incentivare al 110% anche gli interventi effettuati «su ogni singola unità immobiliare» del condomini-